



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023



- ☒ **LEGALITA'**
- ☒ **INTEGRITA'**
- ☒ **TRASPARENZA**

✓ *Approvato con deliberazione
di G.C. n. 2 del 3.03.2021*

SOMMARIO

Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (2021-2023)

SOMMARIO.....	2
Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (2021-2023).....	2
1. PREMESSA.....	3
2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.).....	8
3. IL CONTESTO ESTERNO.....	10
4. IL CONTESTO INTERNO.....	16
4.1. Gli organi di indirizzo.....	16
4.2. La struttura organizzativa del Comune di Inarzo.....	17
4.3. Il personale dipendente.....	18
4.4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e le responsabilità.....	18
4.5. La mappatura dei processi interni.....	23
5. IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.	25
6. IL COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.....	26
7. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI “CORRUZIONE”.....	27
7.1. Dalla mappatura dei processi interni al catalogo dei processi a rischio.....	28
7.2. La valutazione del rischio.....	28
7.3. Il trattamento del rischio.....	30
8. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”.....	31
8.1. Misure programmate e Piano di Trattamento 2021.....	31
8.2. Misure obbligatorie previste dal PNA 2013-2016 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O).....	32
9. ENTI PUBBLICI E PRIVATI PARTECIPATI DAL COMUNE - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DELLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO – ATTIVITA’ DI IMPULSO E VIGILANZA.....	49
9.1 Enti pubblici e privati partecipati dal Comune.....	49
9.2 Assolvimento degli obblighi da parte delle società in controllo pubblico – Attività di impulso e vigilanza.....	51
SEZIONE TRASPARENZA.....	52
1. INTRODUZIONE.....	53
2. SOGGETTI RESPONSABILI E CONTENUTO DELLA RESPONSABILITA’.....	56
3. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	57
4. MODALITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AI FINI DELLA TRASPARENZA.....	60
5. ACCESSO CIVICO.....	62
Allegati al P.T.P.C.T. 2021-2023.....	64
Allegato 1: Le schede dei processi A - Il Profilo di rischio dell’Ente.....	64
Allegato 2: Mappatura degli obblighi di pubblicazione sul Sito Istituzionale.....	64



1. PREMESSA

Dal 28 novembre 2012 è in vigore la Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), nota come "legge anticorruzione" o "legge Severino", recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione emanata dal Legislatore nazionale in considerazione dell'urgenza ed attualità assunta dai temi della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, etc.).

La L. 190/2012 mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita nel 2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce un segnale forte dell'attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, intesi come presupposto necessario per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Attraverso le disposizioni della L. 190/2012 il Legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In particolare la legge ha previsto:

- a) l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) definendone compiti e poteri;
 - b) l'adozione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni;
 - c) la definizione, da parte di ciascuna Amministrazione – e quindi anche da parte dei Comuni - del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e la sua pubblicazione sul sito istituzionale; P.T.P.C. che dall'anno 2017, a seguito delle modifiche introdotte alla normativa in materia di trasparenza ad opera del d.lgs 97/2016 contiene, in un'apposita sezione, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza e diventa, quindi, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.);
 - d) l'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
 - e) l'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, del Codice di comportamento dei dipendenti in linea con i principi sanciti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62.
- Nel processo di attuazione della Legge Anticorruzione sono intervenuti, nel corso dell'anno 2013, due importanti decreti attuativi:

- il d.lgs. 14.03.2013 n. 33, che ha riordinato la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- il d.lgs. 08.04.2013 n. 39 che ha modificato la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e quella in materia di incompatibilità tra i citati incarichi e l'assunzione ed il mantenimento di incarichi e cariche presso enti di diritto privato in controllo pubblico e presso pubbliche amministrazioni.



I citati interventi tracciano il percorso di rinnovamento della Pubblica Amministrazione chiesto a gran voce da un'opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi nella Pubblica Amministrazione, nel quale il Comune di Inarzo si inserisce con l'adozione degli atti di competenza, con serietà e pragmatismo e rifiutando una logica meramente adempimentale.

E' utile ricordare che già con il d.lgs. 27.10.2009 n. 150 e le diverse delibere adottate dall'A.N.AC. veniva individuata la strada da percorrere sulla via del rinnovamento della pubblica amministrazione con la costituzione di un sistema globale di gestione della performance, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi erogati e improntato a garantire la trasparenza dell'attività e, quindi, l'integrità dell'azione di tutti gli attori coinvolti con il fine ultimo di ricostruire il rapporto di fiducia del cittadino verso le istituzioni. La Legge n. 190/2012 continua il percorso avviato dettando, per la prima volta, norme specifiche per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni corruttivi.

Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto con ulteriori modifiche normative che hanno inciso fortemente sul sistema di prevenzione della corruzione. La stessa A.N.AC. ha definito particolarmente significativa la modifica apportata con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, che, con l'obiettivo di concentrare l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi, ha trasferito tutte le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'A.N.AC. stessa che ha assunto anche le funzioni e le competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) con l'evidente obiettivo di fare dell'Autorità *un presidio forte a tutela della legalità nella gestione della cosa pubblica deputata a svolgere un'azione efficace di prevenzione e contrasto alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni, in tutti gli ambiti di intervento - non soltanto quello dei contratti pubblici, particolarmente esposto a forme di illegalità e di mala gestione - attraverso il controllo sull'applicazione delle norme previste per la prevenzione della corruzione e di quelle in materia di trasparenza sulle attività delle amministrazioni pubbliche. Con il nuovo mandato istituzionale, l'Autorità mira ad orientare i comportamenti e le scelte delle amministrazioni pubbliche, nel tentativo di prevenire fenomeni corruttivi e distorsivi nell'allocazione delle risorse pubbliche, sia con strumenti di vigilanza sia con interventi di tipo consultivo e regolatorio.*

La Legge di Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») all'art. 7, nel conferire la delega al Governo per la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ha sottolineato la necessità della *precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.*

Nel mese di dicembre 2018 il Parlamento ha definitivamente approvato la legge 9 gennaio 2019 n. 3 contenente "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione" che, come precisato nella relativa relazione, *"introduce modifiche alle norme del codice penale, del codice di procedura penale e del codice civile, nonché della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, della legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 e del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma*



dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, allo scopo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione”.

Infine

a) nell'anno 2016:

- ✓ è stato emanato il decreto delegato 25 maggio 2016 n. 97 che, in attuazione della citata delega, introduce modifiche normative in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza intervenendo sulla Legge 190/2012 e sul d.lgs. n. 33/2013;
- ✓ è stato approvato il PNA 2016 (il primo Piano approvato dall'A.N.AC.) che ha mantenuto solo alcune delle disposizioni contenute nel PNA 2013, come aggiornato nel 2015, ed in particolare quelle relative all'impostazione della gestione del rischio ed alla definizione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione;

b) nell'anno 2017:

- ✓ è stato approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) che, però, non riguarda i Comuni avendo l'A.N.AC. *“valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie”*;
- ✓ è stato modificato il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare è stato introdotto il comma 2-ter all'art. 27 che ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 2-bis, comma 2, lettera b) riguardante l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di trasparenza ed accesso civico.

Sempre nel 2017 è stato approvato il d.lgs. 25/05/2017 n. 90 che, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), ha riscritto integralmente, fra gli altri, il d.lgs. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, L'art. 10 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, individua il nuovo perimetro applicativo per gli uffici delle pubbliche amministrazioni precisando che lo stesso si applica ai seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- Procedimenti e procedure che sono individuate “aree di rischio” nella Legge anticorruzione;

c) nell'anno 2018 è stato approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) che è costituito da:

- ✓ una parte generale che contiene chiarimenti in ordine a dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione;
- ✓ specifiche sezioni dedicate ai temi connessi alla gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti ed alle Agenzie fiscali;



Tra i temi cui l'A.N.AC. ha dedicato specifiche sezioni, quello che interessa i comuni è quello relativo al settore dei rifiuti, di cui vengono analizzate le diverse fasi del complesso processo di gestione, dalla pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi e agli affidamenti. L'assetto normativo della Regione Lombardia e la mancata costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) vede assegnata ai comuni lombardi la titolarità della sola fase relativa alla gestione degli affidamenti.

Questo Ente dall'anno 2013, ha costituito, unitamente ad altri Comuni, la predetta Società Coinger s.r.l., con una partecipazione dello 0,876%, che gestisce, *in house*, tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. La durata è prevista fino al 2040. Nel caso intervenga, prima di tale data, modificazione delle condizioni vigenti, in sede di aggiornamento del P.T.P.C.T., si terrà conto degli indirizzi dati nel predetto aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

d) nell'anno 2019, infine, è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) che è costituito da:

- ✓ una parte generale i cui contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. Pertanto, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo
- ✓ e da tre allegati:
 - 1) l'Allegato 1 relativo alle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", unico documento metodologico da seguire nella definizione dei Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
 - 2) l'Allegato 2 che concerne "La rotazione ordinaria del personale", dirigenziale e non dirigenziale, che fornisce misure alternative nel caso di impossibilità di rotazione e chiarisce quali aspetti relativi alla rotazione vadano integrati dalle amministrazioni nel proprio PTPCT, al fine di evitare che tale istituto venga utilizzato in maniera non funzionale agli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi;
 - 3) l'Allegato 3 relativo ai "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)".

Nel tempo, quindi, l'A.N.AC. è tornata più volte sugli stessi temi, sia per tener conto delle novità legislative, sia per le problematiche occorse e rilevate, cosicché la scelta attuata dal Consiglio dell'Autorità, per il PNA 2019, con la delibera n. 1064/2019, è stata quella di rivedere e consolidare "*in un unico atto di indirizzo le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori*", al fine non solo di una semplificazione del quadro di riferimento ma anche per contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni. La metodologia adottata, quindi, vuole evitare l'introduzione di adempimenti e controlli formali, che rischiano di portare a meri aggravii burocratici, ed ottimizzare e razionalizzare l'azione delle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità. Le indicazioni contenute nelle Parti generali del PNA e degli Aggiornamenti precedenti devono quindi intendersi superate.

da segnalare che la Legge n. 190/2012 non contiene una definizione della "corruzione", che, invece, viene data per presupposta, e comprende ogni situazione in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, pertanto, più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319, e 319 ter del codice penale: sono cioè tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I, del codice penale), ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione che produca ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, cattivo funzionamento degli apparati pubblici,



sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni. L'A.N.AC. nell'aggiornamento del PNA 2015 ha parlato di “*maladministration*” intesa quale *assunzione di decisioni... devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre... avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse* (determina n. 12/2015). Tale nozione riguarda, quindi, anche l'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Il Comune di Inarzo ha adottato il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) nell'anno 2014, con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22/04/2014, nel rispetto della Legge 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), del Codice di comportamento del Personale del Comune di Inarzo (deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2014) e delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del P.N.A. 2013-2016 approvato da A.N.AC. con delibera n. 72 dell'11/09/2013.

Il presente documento (P.T.P.C.T. 2021-2023) costituisce il settimo aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. comunale che include la disciplina in materia di trasparenza e integrità e si collega alla programmazione strategica e operativa dell'Ente - integrandosi con il ciclo della performance - con la previsione nel Piano esecutivo di gestione 2021-2023 degli obiettivi per la realizzazione delle azioni e delle misure di contrasto e di prevenzione della corruzione.



2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.t.) è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie per legge, e quelle ulteriori, coordinandone gli interventi.

Il P.T.P.C.T. risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto;
- b) prevedere, per le attività individuate, azioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge e/o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) monitorare l'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti controllati dal Comune;
- g) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Come già precisato, in parallelo con il periodo considerato dal primo P.N.A. (2013-2016), questo Comune ha redatto il P.T.P.C. per il triennio 2014-2016; documento che dev'essere aggiornato annualmente.

L'aggiornamento del presente P.T.P.C.T. ha seguito la stessa procedura adottata per la prima adozione del Piano e ha tenuto conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- risultanze del "Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2017-2019";
- risultanze del Report Istat "La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie" del 12 ottobre 2017;
- risultanze del rapporto dal titolo "La corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare" elaborato dall'A.N.AC. nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione europea mirato a definire un serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione;
- analisi delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione del P.T.P.C.T. e della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- valutazione delle misure attuate ai fini del loro mantenimento e/o di possibili azioni successive;
- valutazione di eventuali nuovi rischi;
- indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il PNA 2019;



- esiti della procedura aperta alla consultazione degli stakeholder esterni ed interni.

Le risultanze dei fattori sopra indicati ed i suggerimenti forniti dall'A.N.AC. hanno determinato questo Ente ad indirizzare la propria azione in materia di prevenzione della corruzione pianificandola in relazione alla sostenibilità della stessa.



3. IL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

- evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- evidenziare come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente due tipologie di attività: 1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

In anni recenti, l'ISTAT ha introdotto una serie di quesiti nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini, per studiare il fenomeno della corruzione. L'indagine, rivolta alle famiglie, ha inteso approfondire la tematica, rilevando le esperienze concrete degli intervistati e ciò ha permesso di valutare il punto di vista delle famiglie italiane sulla corruzione in Italia.

Di seguito si riportano alcuni dati di interesse tratti dal Report Istat "La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie" del 12 ottobre 2017"; alla data di redazione del presente documento non risultano pubblicazioni più recenti sul tema.

PROSPETTO 3. FAMIGLIE IN CUI ALMENO UN COMPONENTE HA AVUTO RICHIESTE DI DENARO, FAVORI, REGALI O ALTRO IN CAMBIO DI FAVORI O SERVIZI NEL CORSO DELLA VITA, PER TIPO DI SETTORE, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, TIPO DI COMUNE. Anno 2016, per 100 famiglie


RIPARTIZIONI	Almeno un caso di corruzione	Sanità	Assistenza	Istruzione	Lavoro	Uffici pubblici	Giustizia	Forze dell'ordine	Public Utilities
Nord-ovest	5,5	2,1	0,5	0,4	2,0	0,7	1,4	0,5	0,5
Nord-est	5,9	1,0	1,3	0,2	2,2	1,6	3,1	0,7	0,5
Centro	11,6	2,6	2,7	1,1	4,6	3,7	3,2	1,6	0,6
Sud	9,6	3,6	7,6	0,8	4,2	2,8	4,3	1,2	0,5
Isole	7,9	3,2	3,3	0,7	3,5	2,3	2,9	0,9	0,2
TIPI DI COMUNE									
Comune centro dell'area metropolitana	11,3	3,1	2,8	0,9	5,3	2,8	2,1	1,5	0,7
Periferia dell'area metropolitana	9,4	3,7	4,9	0,5	2,7	2,4	2,7	2,2	0,9
Fino a 10.000 abitanti	6,0	1,8	2,2	0,5	2,4	1,5	2,5	0,5	0,4
Da 10.001 a 50.000 abitanti	8,1	2,3	3,7	0,5	3,5	2,5	4,1	0,8	0,4
50.001 abitanti e più	6,5	2,0	1,0	0,7	2,6	1,7	2,9	0,7	0,1
Totale	7,9	2,4	2,7	0,6	3,2	2,1	2,9	1,0	0,5

La situazione sul territorio appare notevolmente diversificata



L'indagine evidenzia che la contropartita più frequente nella dinamica corruttiva è il denaro (60,3%), seguono il commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), i regali (9,2%) e, in misura minore, altri favori (7,6%) o una prestazione sessuale (4,6%) e tra le famiglie che hanno acconsentito a pagare, l'85,2% ritiene che sia stato utile per ottenere quanto desiderato. Ha rilevato anche che solo il 2,2% delle famiglie che hanno avuto richieste di corruzione hanno denunciato, mentre la quasi totalità (95,7%) non lo ha fatto principalmente perché ritiene inutile la denuncia o perché ritiene che sia una consuetudine pratica, se non l'unica, per raggiungere i propri obiettivi.

FIGURA 3. FAMIGLIE CHE HANNO AVUTO RICHIESTE DI DENARO, FAVORI O ALTRO NEGLI ULTIMI TRE ANNI E CHE HANNO DATO QUANTO RICHIESTO PER MOTIVI PER CUI NON LO FAREBBERO DI NUOVO. Anno 2016, per 100 famiglie cui è accaduto




Ne emerge quindi un dato piuttosto desolante: le famiglie percepiscono la corruzione come un comportamento normale a cui si “deve” ricorrere anche per ottenere servizi o prestazioni dovute. Non solo, è talmente usuale e diffuso da non essere nemmeno considerato da denunciare. E’ anche vero però che la corruzione viene percepita come scorretta al punto che chi ne ha beneficiato ritiene che non lo farebbe di nuovo

Dalla recente pubblicazione dell'A.N.AC. “La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” del 17 ottobre 2019 sono rinvenibili altri dati interessanti e significativi per inquadrare il contesto esterno, specificatamente con riferimento al delicato settore degli appalti: tra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione correlate in qualche modo al settore degli appalti e sono emersi 152 casi di corruzione; nel medesimo periodo sono stati 207 i pubblici ufficiali indagati per corruzione.


Si riportano di seguito alcuni prospetti pubblicati dall'A.N.AC.



Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Tab. 3 - SETTORI PIÙ COLPITI



La tabella conferma una diversificazione territoriale già evidenziata nell'indagine Istat sopra descritta

Dai dati sopra riportati, si può dedurre che il rischio corruzione per questo Ente, tenuto conto della collocazione territoriale e della tipologia di Amministrazione, non è annoverabile tra i livelli più alti.

Regione Lombardia

Oltre a essere la Regione più popolata d'Italia con di 10 milioni di abitanti, la Lombardia rappresenta la maggiore e più influente piazza finanziaria nazionale in cui si concentra un florido tessuto economico-produttivo con importanti flussi internazionali. Gli indicatori sul benessere della Regione ante emergenza COVID-19 facevano registrare un tasso di occupazione (72,6%) superiore al dato medio nazionale (63%), mentre il dato relativo alla retribuzione media annua, nella città metropolitana di Milano, di un lavoratore dipendente sfiorava i 30 mila euro, cioè il 36,4% più alto rispetto al resto del Paese (Fonte Istat-Rapporto BES



indicatori di Benessere Equo e Sostenibile delle province, anno 2019). In considerazione di queste peculiarità, la Lombardia esercita costantemente un forte richiamo per le organizzazioni criminali nazionali e straniere, che, stando alle recenti evidenze investigative, hanno dimostrato capacità di stringere alleanze tra loro.

È in questo contesto che una sempre più pervasiva criminalità organizzata è stata capace di integrarsi nell'economia legale, inquinando il sistema economico, facendo anche leva su professionisti compiacenti e sulla corruzione per infiltrare la Pubblica Amministrazione. Le inchieste e le indagini sul fronte antimafia hanno delineato un quadro di analisi che evidenzia un'elevata infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, nel settore degli appalti pubblici e nel rilascio delle autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche. Tra i settori interessati figurano la ristorazione, le costruzioni, i rifiuti, la guardiania, il trasporto di merci, le autodemolizioni e il commercio di auto.

I dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nella Regione, pubblicati dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati - ulteriore indicatore della pressione criminale comune e organizzata - attestano la Lombardia al quarto posto per numero di immobili confiscati, con 3.036 unità, dopo la Sicilia (12.552), la Campania (4.982) e la Calabria (4.744), mentre è al quinto posto per numero di aziende (358), dopo Sicilia (1.305), Campania (797), Calabria (493) e Lazio (524).

In Lombardia operano le principali e note organizzazioni mafiose italiane e straniere; quella prevalente è la 'ndrangheta che da alcuni anni rappresenta la più insidiosa organizzazione criminale. I sodalizi organizzati più evoluti prediligono una strategia "di basso profilo", raramente palesando connotazioni "militari" e ricorrendo alla violenza solo in ultima ratio.

Un ulteriore elemento, circa la consistenza dell'infiltrazione della criminalità organizzata calabrese nell'economia lombarda, è desumibile anche dalle numerose interdittive disposte nella seconda parte del 2019 dalle Prefetture della Regione, soprattutto nei confronti di società ricollegabili a contesti di 'ndrangheta.

L'azione di contrasto di Magistratura e polizia giudiziaria ha registrato, nel corso degli anni, l'operatività di 25 locali di 'ndrangheta nelle province di Milano (locali di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico, Pioltello, Rho, Solaro - Legnano), Como (locali di Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco - Cermenate), Monza-Brianza (locali di Monza, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso, Limbiate), Lecco (locali di Lecco e Calolziocorte), Brescia (locale di Lu- mezzane), Pavia (locali di Pavia e Voghera) e Varese (Lonate Pozzolo).

In questo contesto, è doveroso anche segnalare che la gestione delle fasi di ripresa socio-economica a causa dell'emergenza COVID-19 può rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale. Le mafie rivolgono, come precedentemente evidenziato, le proprie attenzioni verso ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando della disponibilità di ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illecite. Sono prevedibili, pertanto, importanti investimenti criminali nelle società operanti nel "ciclo della sanità", coinvolte nella produzione di dispositivi medici (mascherine, respiratori, ecc.) nella distribuzione (a partire dalle farmacie, in diverse occasioni cadute nelle mire delle cosche), nella sanificazione ambientale e nello smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti in maniera più consistente a seguito dell'emergenza. Un ambito da attenzionare è quello degli appalti pubblici, fondamentale per il rilancio dell'economia nazionale, che vedrà investimenti che riguarderanno auspicabilmente tutto il territorio nazionale, fino al livello comunale.

Le organizzazioni criminali potrebbero, pertanto, sfruttare i nuovi canali di finanziamento e i fondi che verranno stanziati per la realizzazione e il potenziamento di opere e infrastrutture, anche digitali: la rete viaria, le opere di contenimento del rischio idro-geologico, le reti di collegamento telematico, le opere necessarie per una generale riconversione alla green economy e tutto il c.d. "ciclo del cemento".



La Provincia di Varese

La Provincia di Varese con i suoi 890.768 abitanti è la 4^a provincia più popolosa della Lombardia dopo la città metropolitana di Milano e dopo le province di Brescia e di Bergamo. Caratteristica peculiare della provincia è la policentricità; infatti il 29% della popolazione provinciale si concentra nelle quattro città maggiori: Busto Arsizio (83.628 abitanti), Varese (80.559 abitanti), Gallarate (53.339 abitanti), Saronno (39.415 abitanti).

Data la sua vicinanza a Milano ed alla Confederazione Elvetica è interessata dalla consumazione di illeciti di natura transfrontaliera (afferenti la sfera della fiscalità, dell'abusivismo finanziario nonché la contraffazione ed i, traffico di armi). Il territorio è fortemente interessato anche dal traffico di sostanze stupefacenti sia per la vicinanza con la città metropolitana di Milano sia per la presenza dell'aeroporto internazionale di Malpensa.

La ricchezza della provincia ed il benessere trainato da un'alta concentrazione di industrie (più marcato nell'area a sud del capoluogo) costituiscono un terreno fertile per le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Comune di Inarzo

Il comune di Inarzo si è costituito comune autonomo solo nel 1958 e quindi è il più "giovane" comune della provincia di Varese; prima era frazione di Casale Litta e questa dipendenza è citata nei più antichi documenti, come il Peticato Rurale del 1558.

Territorio

Inarzo si trova ad una quota di circa 282 m.s.l.m., tra la sponda meridionale del Lago di Varese e la catena di collinette che vanno da Casale Litta ad Azzate. Confina con Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Casale Litta (fraz. di Bemate), Varano, Ternate e Biandronno.

Il territorio comunale, di circa 258 ettari, è costituito per metà di prati e campi e per l'altra metà da una parte della Palude Brabbia, più una piccola zona boschiva a monte. C'è un piccolo corso d'acqua, il Riale, che nasce a Lomnago e scende a sud del paese, attraversando poi la palude Brabbia e sfociando nel Canale Brabbia. Geologicamente si tratta di terreno morenico modellato dal ritiro di un ramo del ghiacciaio del Verbano che trascinava a Laveno lambendo il Campo dei Fiori e occupando gli attuali laghi di Varese, Comabbio, Monate e la palude Brabbia, e defluendo verso il Ticino. Successivamente il ghiacciaio si ritirò e il flusso delle acque si invertì, scendendo verso il lago Maggiore tramite il fiume Bardello, l'emissario del lago di Varese.

Il territorio ha una superficie complessiva di 2 kmq, quasi totalmente pianeggiante.

Popolazione

La popolazione è di 1072 persone.

Popolazione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		1.078	1.067	1.069	1072
di cui popolazione straniera		42	40	39	47
nati nell'anno		8	7	5	5
deceduti nell'anno		6	12	13	13
immigrati		39	37	51	40
emigrati		43	43	41	29
<i>Saldo naturale (differenza tra nati e morti)</i>		+2	-5	-8	-8
<i>Saldo migratorio (differenza tra immigrati e emigrati)</i>		-4	-6	-10	+11
Popolazione per fasce d'età ISTAT al 31/12					
P. in età prescolare - scuola dell'obbligo	0-14 anni	152	150	151	140
Popolazione in forza lavoro	15-34 anni	154	149	145	216
Popolazione in età adulta	35-65 anni	562	559	563	501
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	210	209	210	215

Economia

L'occupazione più diffusa è nell'industria, e non mancano gli imprenditori. Purtroppo, come oggi avviene nei piccoli centri, sono scomparsi molti esercizi commerciali ed anche la scuola elementare, accorpata con quella presente nel territorio del comune di Cazzago. Nell'ambito del comune ha assunto sempre maggiore importanza la palude Brabbia, con la costituzione dell'Oasi Naturale Regionale nel 1986, data in gestione alla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) che cura la salvaguardia della fauna, specie avicola, e della flora. Anticamente la palude era un terreno di caccia e pesca riservata ai signori di Milano; il pesce che vi si pescava, come pure quello pescato nei vicini laghi, veniva trasportato al mercato del Verziere di Milano per soddisfare le necessità della capitale del Ducato, specie nel tempo della Quaresima.



4. IL CONTESTO INTERNO

4.1. Gli organi di indirizzo

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Inarzo sono stati rinnovati a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016; essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e dagli Assessori nominati dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, composto dal Sindaco e da n. 10 Consiglieri Comunali.

Organi politici: LA GIUNTA

Nome e Cognome		Delega
Fabrizio Montonati, Sindaco		
1.	Renato Bernasconi , Vicesindaco	Urbanistica, Istruzione, Cultura
2.	Christian Grosso , Assessore	Bilancio, Protezione Civile, Ambiente


Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza	Minoranza
Fabrizio Montonati	Giuseppe Bica
Cosimo Locorotondo	Mauro Montagna
Francesco Casola	Piero Vanetti
Christian Grosso	
Silvana Vanetti	
Roberto Mella	
Renato Bernasconi	
Cinzia Giordano	



4.2. La struttura organizzativa del Comune di Inarzo

La struttura organizzativa di 1° livello del Comune, definita con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04/04/2019, è suddivisa in tre servizi:



I servizi dell'ente costituiscono raggruppamenti omogenei di attività, funzioni, processi di lavoro e prodotti; le relative attività sono state definite con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale.

Al vertice della struttura si trova il Segretario Generale il quale costituisce l'interfaccia tra il governo politico dell'ente e la sua struttura organizzativa, sovrintendendo e coordinando le funzioni dei Responsabili di servizio al fine di garantire l'unitarietà di intervento delle attività dell'ente.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, secondo capoverso della Legge n. 190/2012 e del decreto sindacale di nomina, è il Responsabile della prevenzione della corruzione per l'ente. Le funzioni di responsabile per la trasparenza sono state assegnate al geom. Daniele Monciardini.

Tutto il personale dipendente partecipa al processo di gestione del rischio realizzando l'insieme delle attività per guidare e tenere sotto controllo l'ente con riferimento al rischio ed è tenuto all'osservazione delle misure contenute nel presente Piano.



4.3. Il personale dipendente

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Segretario Generale*	1	1	0	0
Posizioni Organizzative	2	2	2	2
Dipendenti a tempo indeterminato	4	3	3	4
Dipendenti a tempo determinato	0	0	0	0
Totale Personale in servizio	5	4	3	4
* il servizio di segreteria è gestito in convenzione con altri comuni				
Età media del personale				
Posizioni Organizzative	52	53	54	55
Totale dipendenti	51	55	56	53
Indici di assenza				
Malattia+Ferie+Altro	121	115	103	157
Spesa complessiva per il personale	€ 187.518,00	€ 171.400,00	€ 176.459,00	€ 177.901,00

4.4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e le responsabilità

Il PNA 2019 identifica alcuni **principi strategici** che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del sistema di gestione del rischio corruzione.

Il primo principio strategico riguarda il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo che «*deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT*» (PNA 2019).

Un altro principio strategico riguarda la cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio. Nel PNA 2019 l'A.N.AC. afferma che «*La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura*



consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo»

Di seguito sono riportati i soggetti che concorrono all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Inarzo, i relativi compiti e le connesse responsabilità.

❖ **L'Organo di indirizzo politico**

- il Sindaco, come individuato da A.N.AC. con delibera n. 15/2013, è l'organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della L. n. 190); con decreto sindacale n. 1/2014 è stato confermato che nel Comune di Inarzo il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nella figura del Segretario Generale;
- la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 come modificata dal d.lgs. n. 97/2016, è l'organo competente ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Responsabilità

L'attuale normativa non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di indirizzo sulla qualità delle misure del PTPCT. Essi possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del PTPCT ai sensi dell'art. 19, co. 5, lett. b) d.l. 90/2014.

❖ **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPC)**

- è il Segretario Generale reggente, nominato con decreto sindacale n. 1 del 20 gennaio 2021;
- elabora la proposta di P.T.P.C.T. e la sottopone alla Giunta per la sua approvazione;
- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- provvede alla verifica, d'intesa con il Direttore competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 e cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento comunale ed il monitoraggio annuale sull'attuazione dello stesso;
- pubblica sul sito istituzionale, entro il 15 dicembre di ogni anno (anche per l'anno 2021 tale scadenza è stata prorogata al 31 marzo 2021), una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione;



Responsabilità

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile, sono previste rilevanti responsabilità per i casi di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione di misure per la selezione e formazione dei dipendenti che devono operare in settori particolarmente esposti a rischi di corruzione, nonché nell'ipotesi di commissione di reati di corruzione accertati con sentenza passata in giudicato.

Nell'art.1, comma 14, della Legge 190/2012 è individuata la responsabilità dirigenziale - ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 – per le ipotesi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano che fanno insorgere anche la responsabilità disciplinare per omesso controllo.

❖ Il Responsabile della Prevenzione della Trasparenza (RT)

- è il geom. Daniele Monciardini nominato con decreto sindacale n. 1 del 30 gennaio 2017;
- esamina le richieste di accesso civico semplice e, in caso di accertata omessa pubblicazione dei documenti, dati o informazioni oggetto della richiesta, effettua la relativa segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari, al vertice politico ed al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione dei procedimenti di rispettiva competenza;
- in materia di accesso civico generalizzato, decide sulle richieste di riesame pervenute a seguito di diniego totale o parziale.

Responsabilità

Nell'art.1, comma 14, della Legge 190/2012 è individuata la responsabilità dirigenziale - ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 – per le ipotesi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano che fanno insorgere anche la responsabilità disciplinare per omesso controllo.

❖ Gli incaricati di posizione organizzativa ciascuno per il servizio di rispettiva competenza

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, dei Referenti e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio anche attraverso l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione (art. 1, comma 9, lettera a), della l. n.190 del 2012);
- propongono le misure di prevenzione e provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);



-
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della L. n.190 del 2012);

Responsabilità

L'art. 1, comma 33, della Legge 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione nonché il mancato aggiornamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di una serie di informazioni individuate nei commi precedenti costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009, e, quindi, deve essere valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

❖ Il Nucleo di Valutazione

- offre un supporto metodologico al RPC e agli altri attori per la corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPC in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- esprime un parere obbligatorio sul codice di comportamento - specifica misura di prevenzione della corruzione che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009);
- utilizza i risultati inerenti l'attuazione del Piano ai fini della valutazione del Direttore di Settore.

Responsabilità

L'art. 41, comma 1, lett. h) del d.lgs. 97/2016 stabilisce che "l'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza".

❖ L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;



-
- opera, anche in raccordo in con il RPC in materia di:
 - attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento in raccordo con i responsabili di ciascuna struttura;
 - raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate - assicurando in ogni fase del procedimento le garanzie di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 - anche al fine della rilevazione dei dati da fornire annualmente al Nucleo di Valutazione, chiamato a svolgere sull'applicazione del Codice di comportamento un'attività di supervisione;
 - raccolta ed esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento (art.15 del Codice di comportamento).

❖ **Tutti i dipendenti comunali**

- intervengono con proposte nel corso dell'elaborazione del P.T.P.C.T. e partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990; art. 6 Codice di comportamento comunale);
- partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento.

Responsabilità

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti; "la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, L. n. 190).

❖ **I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione**

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 del Codice di comportamento comunale).

❖ **Il Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D.)**

- fornisce consulenza e supporto in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 Regolamento UE 2016/679).



4.5. La mappatura dei processi interni

Per “processo” si intende “un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”.

Secondo le moderne teorie dell'organizzazione la “mappatura” consiste nell'identificazione dei prodotti o dei servizi principali (*output*) e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

Il Comune di Inarzo ha provveduto a “mappare” tutti i processi dell'ente individuandone 49 e, successivamente, al fine di dare attuazione alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione, partendo dai processi mappati ne ha individuato n. 34 a rischio corruzione definendo, così, il catalogo dei processi “anticorruzione”.

Di seguito si elencano i citati processi “anticorruzione”:

- per Servizio di responsabilità
- Comuni a tutti i Servizi dell'ente.



Servizio Affari Generali			
4	Gestione servizi demografici: riconoscimento cittadinanza italiana	18	Gestione provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa: approvazione di piani attuativi
32	Gestione modalità di controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria: controlli ambientali, edilizi ecc	19	Gestione modalità di controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria: controlli ambientali, edilizi, ecc.
20	Gestione sanzioni per violazioni amministrative. gestione dell'iter dei verbali per infrazioni	21	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi: abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazione di parte ecc)
23	Vigilanza e sorveglianza del territorio: gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	32	Gestione immobili di proprietà comunale: utilizzo sale e immobili di proprietà comunale
33	Gestione attività di polizia giudiziaria: gestione attività di polizia giudiziaria	27	Gestione lavori pubblici: lavori pubblici
34	Gestione attività di polizia amministrativa: gestione controlli e rilascio autorizzazioni	29	Gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: manutenzioni
6	Gestione notifiche: gestione processi di notifica	31	Gestione del reticolo idrico minore: occupazioni demaniali e pagamento canoni
36	Gestione beni mobili smarriti: gestione e restituzione dei beni ritrovati	Processi Comuni	
Servizio Finanziario		37	Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendente selezione/reclutamento del personale
8	Riscossione e gestione tributi locali: controlli/accertamenti	37	Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendente: mobilità tra enti
6	Gestione notifiche: gestione processi di notifica	38	Gestione valutazione delle prestazioni del personale dipendente: valutazione prestazioni
11	Gestione servizi alla persona: accesso ai servizi alla persona	39	Gestione affidamento degli incarichi di lavoro autonomo: scelta professionista
12	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere: erogazione di contributi e benefici economici	40	Gestione affidamento di forniture e servizi scelta operatore economico
13	Gestione servizi scolastici: accesso servizi scolastici	41	Gestione del bilancio riscossioni
Servizio Tecnico		42	Gestione autorizzazioni rilascio e controllo
14	Gestione istanze edilizie (PdC, SCIA, CILA, ecc...): gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, ecc), controllo DIA, SCIA e CILA	44	Gestione accesso agli atti e accesso civico: evasione richieste
15	Gestione autorizzazioni e SCIA del SUAP: controllo SCIA	45	Gare di vendita di beni: alienazioni beni comunali
17	Gestione provvedimenti di pianificazione urbanistica generale: approvazione piano di governo del territorio	49	Organizzazione e gestione eventi: gestione eventi
		50	Gestione riscossione coattiva delle entrate: gestione formazione ruoli



5. IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.

L'aggiornamento del Piano ha risentito della limitata presenza del RPC individuato nel Segretario Generale attualmente non titolare della sede ma reggente, Nell'aggiornamento sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti, e precisamente:

- a) il coinvolgimento dei Responsabili di servizio nelle attività di analisi:
 - della mappatura dei processi rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
 - della valutazione di eventuali nuove aree a rischio;
 - della revisione della mappatura dei processi;
 - per l'individuazione delle misure di contrasto e l'eventuale revisione di quelle già in essere, e per la relativa loro pianificazione al fine di mettere a sistema quanto già positivamente realizzato e quanto invece da programmare per gli anni successivi, in coerenza con le finalità del P.T.P.C.T.;
- b) la sinergia con quanto già realizzato o programmato nell'ambito della trasparenza e dell'integrità, in particolare:
 - con l'aggiornamento della mappatura degli obblighi di pubblicazione da attuare sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'individuazione dei responsabili del procedimento di pubblicazione e degli incaricati alla pubblicazione, dei tempi e della durata della pubblicazione;
 - con le disposizioni del Codice di comportamento del pubblico dipendente dettati dal D.P.R. n. 62 del 18 Aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Inarzo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.14/2014;
 - con l'aggiornamento, in "Amministrazione trasparente", della pagina *web* sul diritto di accesso civico e generalizzato di cui al citato d.lgs. n. 33/2013 contenente informazioni e modulistica per l'esercizio di tali diritti;
 - con la definizione, in "Amministrazione trasparente", della pagina web sulla corruzione per la diffusione delle azioni intraprese dal Comune nell'ambito della prevenzione della corruzione.



6. II COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Dal 2015, a seguito dell'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata, questo Ente approva annualmente il Documento Unico di Programmazione (DUP) che riunisce in un solo documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi – strategici ed operativi - che devono guidare l'ente nella predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG); documento quest'ultimo che ingloba al suo interno il Piano della Performance (PP) ed il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO).

Oggi, quindi, è il PEG il documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance in cui sono esplicitati gli obiettivi esecutivi, gli indicatori ed i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento e che deve tener conto anche dell'evoluzione del quadro normativo sull'anticorruzione.

Il PEG è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi nonché per la rendicontazione dei risultati.

La lotta alla corruzione è uno degli obiettivi strategici individuati dall'ente nel DUP che deve essere tradotto in azioni concrete definite quali obiettivi esecutivi nel PEG e, quindi, nel ciclo di gestione della performance per la misurazione dei risultati finali, della performance organizzativa e della performance individuale.

A tal fine il P.T.P.C.T. è strutturato come un documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, tempi, *output* e l'individuazione, per ciascuna misura da attuare, del responsabile della realizzazione.

Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione da realizzarsi nell'anno 2020, saranno inseriti nel PEG 2021-2023 in obiettivi assegnati alla responsabilità dei competenti Servizi.

Il loro stato di attuazione sarà monitorato con le modalità e gli strumenti informatici a supporto, definiti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente ed i risultati saranno resi noti nella Relazione annuale sulla Performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009) concorrendo a determinare i risultati complessivi della performance organizzativa dei servizi dell'ente, nonché la *performance* individuale.

In questo modo il Comune di Inarzo realizza l'integrazione degli strumenti programmatori, il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, integrando il ciclo della *performance* con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione.



7. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI “CORRUZIONE”

Come precisato nel P.N.A. 2019, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, l'amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

Per la predisposizione del P.T.P.C.T. è, pertanto, necessaria una propedeutica ed attenta ricostruzione dei processi organizzativi dell'ente per l'individuazione delle cosiddette aree di rischio.

L'individuazione delle aree di rischio consente, infatti, di identificare con precisione le “attività” dell'Ente in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi da adottare attraverso le previsioni del P.T.P.C.T.

Come è noto, la L. 190/2012 (art. 1, comma 16) ha individuato specifiche aree di rischio, riguardanti i procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il P.N.A. 2013-2016 ha, inoltre, precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti specifiche aree di rischio “obbligatorie”:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Nell'aggiornamento 2015 al P.N.A, l'A.N.AC. ha individuato ulteriori aree di rischio con riferimento a quelle in cui si svolgono attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;



-
- incarichi e nomine;
 - affari legali e contenzioso.

Tali ultime aree, unitamente a quelle definite “obbligatorie”, sono state denominate, nell’aggiornamento citato, “aree generali” in quanto comuni a tutte le amministrazioni per distinguerle da quelle specifiche che riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Secondo le indicazioni del PNA e del suo aggiornamento 2015, ciascuna amministrazione è, dunque, tenuta ad analizzare con attenzione tali aree di rischio (e le rispettive sotto-aree). E’, inoltre, raccomandata l’inclusione nel P.T.P.C.T. di ulteriori aree di rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell’attività svolta dal singolo ente e delle peculiarità del contesto di riferimento; aree specifiche che, con riferimento agli enti locali, includono lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.

Come indicato nel PNA 2013-2016 (in cui sono recepiti criteri metodologici desunti dalle linee guida UNI ISO 31000:2010) il processo di gestione del rischio finalizzato all’aggiornamento del presente P.T.P.C.T. ha seguito le seguenti fasi:

- 1) la revisione della mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;
- 2) la valutazione del rischio per ciascun processo;
- 3) il trattamento del rischio.

7.1. Dalla mappatura dei processi interni al catalogo dei processi a rischio

Il Comune di Inarzo ha provveduto ad elencare le macroattività istituzionali nel Piano della Performance intendendo per:

- “processo” un insieme di attività interconnesse che conseguono “un prodotto” destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente);
- “mappatura” l’identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

In logica, poi, di priorità, sono stati selezionati dai Responsabili di Posizione Organizzativa i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione.

7.2. La valutazione del rischio

Uno degli elementi di maggiore novità del PNA 2019 è costituito dall’Allegato 1 – “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, in cui l’Autorità fornisce le nuove indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo in sostituzione di quelle contenute nell’allegato 5 del PNA 2013. Quindi, a



distanza di sei anni dal primo PNA, l'A.N.AC. è intervenuta su una metodologia che fin da subito aveva destato perplessità nelle amministrazioni e negli esperti; perplessità condivise dall'A.N.AC. che nel PNA 2015 aveva raccomandato di non applicare la metodologia dell'allegato 5 in modo troppo meccanico e nel 2016 si era riservata di apportare: "con successive linee guida ... le modifiche necessarie al sistema di misurazione".

Quanto indicato nel PNA 2019 non è, comunque, un nuovo sistema di misurazione del rischio di corruzione bensì dei criteri metodologici di tipo generale da adattare alle singole amministrazioni, per guidarle nell'aggiornamento dei "4 pilastri" del P.T.P.C.T.: analisi del contesto, mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio.

Rispetto alla valutazione del rischio, l'Allegato 1 al Pna 2019, suggerisce l'applicazione di un nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) che porti a stimare l'esposizione al rischio in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

In ragione della complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone:

- una iniziale individuazione dei criteri di valutazione;
- una rilevazione dei dati;
- la formulazione di un giudizio per ogni processo "mappato";

il PNA prevede che l'applicazione del nuovo approccio possa essere graduale.

Pertanto, dopo un percorso formativo effettuato, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, solo in conclusione dell'anno 2020, si ritiene di applicare ancora per l'anno 2021 la stessa metodologia di valutazione del rischio di tipo quantitativa seguita nel 2014 procedendo alla revisione dell'indice di rischio per la sola variabile relativa alla "probabilità di accadimento" in considerazione dell'intervenuta attuazione della gran parte delle misure previste per il contrasto dei rischi individuati.

Identificazione del rischio:

Per ciascun "processo A" o, laddove possibile, per l'"area" complessivamente considerata, sono stati identificati e descritti i possibili rischi, tenendo conto del contesto esterno e interno all'amministrazione e alla luce dell'esperienza concreta nella gestione dell'attività. I potenziali rischi sono stati intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.

In particolare, si è stabilito di mantenere nel registro dei rischi possibili quelli già identificati nel Piano Nazionale Anticorruzione rielaborati in relazione alle specificità dei processi esaminati.

L'insieme dei rischi individuati costituisce il "registro dei rischi" riguardante le aree a rischio "corruzione" del Comune di Inarzo.

Analisi e ponderazione del rischio:

Per i rischi individuati per ciascun processo sono stati valutati la probabilità di realizzazione del rischio e l'impatto del rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi dell'evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all'amministrazione, sotto il profilo delle conseguenze economiche, organizzative e reputazionali.



La quantificazione delle due variabili, “probabilità di accadimento” e “impatto dell'accadimento”, è stata ottenuta applicando la seguente scala di punteggio: 1 = Basso; 2 = Medio; 3 = Alto. Il prodotto del valore delle due variabili ha determinato il valore complessivo del rischio connesso a ciascun “processo”, cioè l’“indice di rischio”.

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO DELL'ACCADIMENTO	INDICE DI RISCHIO
BASSO = 1	BASSO = 1	probabilità di accadimento X impatto dell'accadimento
MEDIO = 2	MEDIO = 2	
ALTO = 3	ALTO = 3	

7.3. Il trattamento del rischio

Per ognuno dei processi del catalogo sono state previste le misure idonee a prevenire e neutralizzare i rischi individuati, che comprendono azioni anche di natura organizzativa. Con il termine “misura” si intende, infatti, ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'ente. Pertanto, per ogni misura, sono stati individuati gli strumenti che la renderanno operativa o quelli già in essere, la previsione dei tempi di realizzazione e le responsabilità dell'attuazione.

Le misure di prevenzione si distinguono in:

- a) obbligatorie ed ulteriori – obbligatorie sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e devono, pertanto, essere necessariamente attuate dall'amministrazione; ulteriori sono quelle inserite nel P.T.P.C.T. a discrezione dell'Amministrazione;
- b) generali e specifiche – generali sono quelle che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente; specifiche sono quelle che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Prescindendo dalla catalogazione, ciò che ha guidato l'Amministrazione nell'attività di definizione delle misure concrete da prevedere è la valutazione della congruità ed utilità delle stesse a prevenire il rischio individuato tenendone in debito conto la sostenibilità, finanziaria ed organizzativa.



8. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”

8.1. Misure programmate e Piano di Trattamento 2021

Il lavoro descritto nel paragrafo precedente ha portato ad individuare le modalità di trattamento dei rischi ritenuti inaccettabili dall'ente ed al completamento del catalogo dei processi. Le risultanze sono riportate nell'allegato 1) “Schede dei processi A”, che si compone di n. 34 schede processi relative ad aree a rischio di corruzione.

Nelle schede allegate al presente piano sono indicati:

- il processo;
- il rischio;
- la misura/azione;
- il soggetto responsabile dell'attuazione;
- i tempi di attuazione (qualora la misura non sia già attuata nell'ente);
- l'output.



8.2. Misure obbligatorie previste dal PNA 2013-2016 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O)

A) Trasparenza

Fonti normative: Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 6 novembre 2012 n. 190; Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; L. 7 agosto 1990, n. 241; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Descrizione della misura

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel presente piano nella Sezione "Trasparenza ed integrità" in cui sono individuati obiettivi, responsabili e incaricati, tempistica e modalità di attuazione.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Le azioni sono indicate nella Sezione Trasparenza	Responsabile della trasparenza, incaricati di posizione organizzativa	Secondo le indicazioni contenute nella Sezione Trasparenza	Tutti



Individuazione Responsabile per l'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)	Con decreto sindacale n. 13/2013 il Sindaco ha nominato il geom. MONCIARDINI Daniele, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Inarzo. Al RASA compete la verifica e/o la compilazione ed il successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante	Già in essere	Processi in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture
---	--	---------------	--

B) Codice di comportamento dei dipendenti

Fonti normative: Art. 54 D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Codice di comportamento dei dipendenti comunali (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2013).

Descrizione della misura

In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico" il Governo ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce una misura di prevenzione della corruzione in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel P.T.P.C..

In attuazione delle disposizioni normative (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, il Comune di Inarzo ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.

Il Codice di comportamento comunale è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 11/02/2014, all'esito di una procedura di consultazione pubblica, richiesta dal comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, garantita attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente contenente la bozza del codice con invito a tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni.

In ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza il Codice è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Disposizioni generali.



Nell'aggiornamento 2018 al PNA, l'A.N.AC. aveva anticipato l'intenzione di emanare, entro i primi mesi del 2019, nuove linee guida sull'adozione dei nuovi codici di comportamento - definiti di seconda generazione - finalizzati ad individuare misure di tipo oggettivo ed organizzativo idonee a ridurre il rischio corruttivo. In realtà, le Linee guida sono state approvate solo nel corso del 2020 e precisamente il 19 febbraio 2020, con delibera n. 177, ma l'approvazione del documento è rimasto sotto traccia e non pubblicizzato fino all'estate dello stesso anno.

In ragione della pandemia in corso nel 2020 e delle diverse nuove attività ad essa connesse, non si è potuto procedere al programmato aggiornamento del Codice di comportamento che sarà effettuato nel corso dell'anno 2021.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Pubblicazione del Codice sul sito istituzionale	RPC	Attività realizzata nell'anno 2014	Gestione del personale
Informazione sugli obblighi disciplinati dal Codice di comportamento	Responsabile di servizio	L'informazione sarà assicurata al personale neo assunto al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro ed al personale transitato in mobilità al momento dell'assegnazione all'ufficio attraverso la consegna del Codice di comportamento.	Gestione del personale
Azioni da realizzare come indicate nel Codice di comportamento del Comune di Inarzo, approvato con deliberazione di G.C. n. 14/2014	PO, dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune, secondo le indicazioni del Codice di comportamento	2021/2023 Nel rispetto del codice	Tutti
Redazione nuovo Codice di comportamento del Comune di Inarzo	RPC	Entro giugno 2021	Gestione del personale



C) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

Fonti normative: articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012; art. 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Descrizione della misura

C1) Rotazione degli incarichi del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a ridurre “il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione” (PNA 2013 pag. 41) e, quindi, a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione (PNA 2016 pag. 26).

La misura della rotazione rappresenta, a parere di A.N.AC., una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione ma anche quella “che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa” (Aggiornamento 2017 al PNA 2016 pag. 11) tant’è che anche in fase di presentazione delle proprie valutazioni sulle modalità applicative del principio di rotazione del personale disposte dal Comandante dei vigili del Comune di Roma (cfr. delibera n. 13/2015), l’A.N.AC. aveva precisato che la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire “la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico” arrivando a concludere che “non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”.

Il Comune di Inarzo comprende e condivide la logica, coerente con l’opportunità di evitare la concentrazione di funzioni comunali strategiche per troppo tempo in un numero limitato e invariato di soggetti con il rischio della costituzione di “centri di potere” in grado di condizionare, anche arbitrariamente, l’operato comunale, tuttavia la dimensione organizzativa del Comune, costituita da n. 4 unità di personale, non consente di attuare il principio di rotazione

Ritenendo impossibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, anche per la corrente annualità del P.T.P.C.T. 2020-2022 si prevede che i Responsabili di posizione organizzativa provvedano ad attuare modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione e anche una maggiore compartecipazione alle attività dei Servizi, favorendo pertanto l’articolazione delle competenze o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; ciascun Responsabile di posizione organizzativa effettuerà il monitoraggio di quanto predetto con apposita Relazione da rendere al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

C2) Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva.

In base all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001, inoltre, i dirigenti sono tenuti a provvedere con atto motivato alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.



In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'Amministrazione:

- ✓ per il personale incaricato di posizione organizzativa procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l *quater*, e dell'art. 55 *ter*, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- ✓ per il restante personale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l *quater*.

Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità e dei suoi corollari (determinatezza, tassatività, tipicità e divieto di analogia) la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi il reato di corruzione.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell'incarico e/o l'assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva	Sindaco, in relazione ai Responsabili di Posizione organizzativa al Segretario Comunale; Responsabile di Posizione organizzativa in relazione ai dipendenti del servizio stesso	2021/2023	Tutti
Comunicazione al personale dipendente in merito all'obbligo di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali, disciplinato dai CCNL	Servizio finanziario	2021/2023	Gestione del personale

D) Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

Fonti normative: Art. 6 bis L. 241/1990; Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012; D.P.R. 62/2013.

Descrizione della misura

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.



1) **Conflitto di interesse** Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L. 241/90).

Secondo il D.P.R. 62/2013 “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.

Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia per una compiuta disamina. L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

2) **Monitoraggio dei rapporti**

La L. 190/2012 (art.1, comma 9, lettera e) stabilisce che nel P.T.P.C.T. devono essere individuate le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Segnalazione situazione di conflitto di interesse anche potenziale al Responsabile di servizio competente/al Segretario generale per i Responsabili di servizio	Tutti	2021/2023	Gestione del personale



Procedure di affidamento di contratti pubblici - Dichiarazione assenza conflitto di interessi	RUP Altri soggetti che intervengono nella procedura di affidamento (es. Direttore dei Lavori/direttore dell'esecuzione del contratto, Coordinatore della sicurezza, Collaudatore)	2021/2023	Processi in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture
Acquisizione dichiarazione sostitutiva in ordine alle diverse situazioni di conflitto di interesse anche potenziale” in ottemperanza agli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice di comportamento da parte del personale neo assunto e/o trasferito per mobilità esterna/interna o al quale sia conferito un nuovo incarico di responsabilità (es. incarichi di posizione organizzativa, etc.).	Servizio Finanziario	2021/2023	Gestione del personale

E) Incarichi vietati ai dipendenti

Fonti normative art. 53, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001; art. 1, comma 58 –bis, Legge n. 662/1996; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Descrizione della misura

La concentrazione di incarichi conferiti dall'Amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (direttore o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse che possono costituire, a loro volta, sintomo di fatti corruttivi.

Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente.



La L. n. 190/2012 ha stabilito che attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui al citato articolo 53, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001.

In base all'intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri che possano costituire un punto di riferimento per le Regioni e gli Enti locali.

Il tavolo non ha concluso i suoi lavori e, pertanto, è rimasto in capo agli Enti locali l'obbligo di dotarsi dei citati regolamenti; obbligo a cui questo Ente ha adempiuto nell'anno 2014.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Regolamento in materia di incarichi vietati	RPC	Nell'anno 2016, con deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 28/10/2016, è stata il Regolamento per la disciplina degli incarichi ai dipendenti	Gestione del personale

F) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

Fonti normative: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013

Descrizione della misura

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre, il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il Legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.



Le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Acquisizione dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Responsabile Servizio Finanziario	Il Responsabile Servizio Finanziario acquisisce: 1) la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità prima del conferimento di ogni incarico; 2) la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità per gli incarichi pluriennali, annualmente entro il mese di marzo.	Gestione del personale
Acquisizione dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Responsabile Servizio Finanziario	Il Responsabile Servizio Finanziario acquisisce le dichiarazioni rese dagli interessati immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità.	Gestione del personale
Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni sostitutive relative ad inconferibilità e incompatibilità	Responsabile Servizio Finanziario	Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", entro i tempi definiti nell'allegato 2) "Mappatura degli obblighi di pubblicazione".	Gestione del personale
Individuazione delle tipologie di dichiarazioni verificabili	Responsabile Servizio Finanziario	Sono state individuate le dichiarazioni contenute nei modelli sopra specificati per le quali è possibile procedere a verifica in quanto le informazioni dichiarate sono riscontrabili presso altri organi della pubblica amministrazione.	Gestione del personale



Accertamento veridicità dichiarazioni e comunicazione annuale esiti al RPC	Direttore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo	Accertamenti entro 60 gg dalla dichiarazione. Comunicazione annuale esiti al RPC entro il 15 gennaio dell'anno successivo	Gestione del personale
--	---	--	------------------------

G) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)

Fonti normative: art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001

Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il Legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. Ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Previsione, nei contratti di appalto per la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di lavori, di apposita clausola con la quale l'operatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione	Responsabili di servizio	2021-2023	Affidamento di lavori, servizi e forniture



del rapporto.			
Acquisizione dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto resa dai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro	Responsabili di servizio	2021-2023	Gestione del personale

H) Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici

Fonti normative: art. 35 bis d.lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012)

Descrizione della misura

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- a) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- b) non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- c) non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La preclusione riguarda i soli dirigenti e le posizioni organizzative per quanto riguarda l'assegnazione agli uffici indicati alla lettera a), tutto il personale dipendente per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni indicate alle lettere b) e c). In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate, si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento, l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

**Attuazione della misura**

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Acquisizione dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di cause ostative per P.O. assegnate ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	Segretario generale per P.O.	All'atto dell'assegnazione dell'incarico	Gestione del Personale
Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)	P.O.	Tempestivamente	Gestione del Personale
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di cause ostative da parte dei segretari e dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	P.O. interessate	Prima della nomina della commissione	Gestione del Personale; Affidamento di lavori, servizi e forniture.

I) Tutela del soggetto che segnala illeciti (*whistleblowing*)

Fonti normative: art. 54 bis d.lgs. 165/2001; Determinazione A.N.AC. 28 aprile 2015 n. 6

Descrizione della misura

La tutela del soggetto che segnala illeciti, cd. *whistleblower* e cioè il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, è una misura prevista dal Legislatore che ha introdotto l'art. 54 bis nel Decreto legislativo 165/2001 con la finalità di favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi.



La norma citata è stato oggetto di una profonda riforma ad opera della Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. La nuova Legge che si compone di tre articoli, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla precedente Legge Severino.

La riforma rafforza la tutela dell'anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*.

Il nuovo articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001:

- stabilisce che non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori (nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità);
- sottrae la segnalazione all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- tutela il dipendente che segnala al RPC dell'ente o all'Autorità Nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, che non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione;
- definisce sanzioni per gli atti discriminatori.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra, ovviamente, il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

La legge demanda all'A.N.AC., sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'elaborazione di linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni, prevedendo l'utilizzo anche di modalità informatiche e promuovendo il ricorso a strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nelle more dell'adozione delle nuove linee guida, le segnalazioni dei dipendenti potranno essere inviate, con le modalità già in uso nell'ente e cioè utilizzando il modello fac-simile predisposto.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

L) Formazione del personale

Fonti normative: Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012; Art.7 bis d.lgs. 165/2001.

**Descrizione della misura**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative (quale l'ipotesi in esame), non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.

Inoltre la S.N.A. (Scuola Nazionale di Amministrazione) con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

Ai dipendenti saranno assicurate nel corso di ogni anno attività di formazione e, ove ciò non sia possibile in relazione all'orario in cui le attività lavorative sono svolte e, sempre che l'attività non rientri tra quelle particolarmente a rischio, la stessa sarà curata dal Responsabile del Settore competente, anche in fase di informazione in merito all'approvazione dello stesso.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Eventuale adozione di circolari/direttive interpretative contenenti disposizioni operative	RPC	2021-2023	Tutti

M) Patti di integrità negli affidamenti

Fonti normative: art. 1, comma 17, L. 190/2012

Descrizione della misura

Secondo la definizione data da Transparency International Italia "il Patto di Integrità è un documento che l'Istituzione o l'Ente locale richiede ai partecipanti alle gare d'appalto e prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo ... è immediatamente applicabile, non complica o grava l'iter burocratico per i partecipanti alla gara né comporta alcun costo o onere" ed ha la finalità di prevenire illeciti ed evitare sprechi di risorse pubbliche.



Con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, l'AVCP si era pronunciata in favore della legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità. Successivamente la L. 190/2012 all'art. 1, comma 17, ha disciplinato la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Anche il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013, al punto 3.1.13, ha trattato il tema precisando che: *“le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”*. L'allegato 1 al citato PNA, al punto sub B.14, stabilisce poi che *“i patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. ... Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti...”*.

In ragione della pandemia in corso nel 2020 e delle diverse nuove attività ad essa connesse, non si è potuto procedere alla predisposizione ed approvazione del patto di integrità nei tempi programmati; l'attività sarà realizzata nel corso dell'anno 2021.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Predisposizione atto di integrità	RPC	Entro settembre 2021	Acquisizione di lavori, servizi e forniture
Applicazione patto di integrità	Responsabili di servizio	2021-2023	Acquisizione di lavori, servizi e forniture

N) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Fonti normative: PNA 2013 pag. 52

**Descrizione della misura**

Secondo il PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di uno stabile confronto.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Consultazione degli <i>stakeholder</i> esterni mediante avviso di "Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del P.T.P.C." da pubblicare nella <i>home page</i> del sito istituzionale	RPC	Annualmente entro novembre	
Pubblicazione del P.T.P.C.T. e dei suoi aggiornamenti annuali sul sito istituzionale, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente".	RPC	Annualmente entro il mese successivo all'approvazione	

O) Monitoraggio dei tempi procedurali

Fonti normative: art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012

Descrizione della misura

La L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerando l'inerzia dell'Amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, previsti da leggi o regolamenti, e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

L'art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l'intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che prevedeva l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" sia i dati aggregati sull'attività amministrativa sia i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, co. 28, della L. 190/2012; successivamente però, l'A.N.AC., con la deliberazione n. 1310/2016, ha precisato che "Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la L. 190/2012, ... il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, co. 28, della L. 190/2012, costituisce,



comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione In base alle disposizioni del d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito istituzionale.”

Questo ente ha attivato il monitoraggio del rispetto dei termini relativamente ai procedimenti di maggiore impatto verso l'esterno.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI
Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali, con rendicontazione	Responsabili di servizio	Già in essere	Tutti



9. ENTI PUBBLICI E PRIVATI PARTECIPATI DAL COMUNE - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DELLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO – ATTIVITA' DI IMPULSO E VIGILANZA

9.1 Enti pubblici e privati partecipati dal Comune

Con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2018, l'A.N.AC. ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli pubblici di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Il documento, che sostituisce integralmente le precedenti linee guida approvate dall'A.N.AC. con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, tiene in debito conto sia la riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della Legge 190/2012 e della trasparenza di cui all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 effettuata dal d.lgs. n. 97/2016, che le nuove definizioni di società in controllo pubblico, società quotate e società in partecipazione pubblica cui fa rinvio il d.lgs. n. 33/2013, introdotte dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175, modificato con d.lgs. 16/06/2017 n. 100, recante il testo unico sulle società partecipate.

Ai fini dell'individuazione dei compiti e delle azioni di impulso e vigilanza che il Comune di Inarzo deve programmare ed attuare in ottemperanza alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché alle linee guida citate, si è provveduto alla classificazione di tutti gli organismi, pubblici e privati partecipati, vigilati e controllati che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2-bis, della L. 190/2012 e dell'art. 2-bis, c. 1, del d.lgs. 33/2013 di seguito riportata:

n.	Enti pubblici e privati partecipati	Tipologia
1	Coinger s.r.l.	Società partecipata (art. 2bis, c. 2, lettera b), d.lgs. 33/2013)
2	Società ALFA s.r.l. (ha incorporato per fusione la Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio s.p.a.)	Società partecipata (art. 2bis, c. 2, lettera b), d.lgs. 33/2013)

Le nuove linee guida non hanno quali destinatari gli organismi pubblici che rientrano nella definizione di "pubblica amministrazione" data dall'art.1 ,comma 2, del d.lgs. 165/2001 (es. consorzi ed associazioni di Comuni), in quanto diretti destinatari della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, né gli enti pubblici economici (aziende speciali), per i quali la delibera citata si limita a ricordare gli obblighi che gli stessi sono tenuti ad osservare, ma riguardano principalmente due categorie di soggetti privati, vale a dire:



1) Società o altri enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tale categoria ricomprende:

- a.1. le società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. n. 175/2016 [art. 2, comma 1, lettera m)] cioè quelle che si trovano in una delle situazioni che configurano il controllo descritte dall'art. 2359 c.c. nella sua interezza, con esclusione delle società quotate, e le società *in house* (cfr. delibera A.N.AC. 1314/2017 pag. 13);
- a.2. gli altri enti di diritto privato (associazioni, fondazioni etc.), anche privi di personalità giuridica, in caso di sussistenza delle tre categorie di requisiti cumulativamente necessari per configurare, in tali casi, il controllo pubblico, e cioè:
 - 1) bilancio superiore a cinquecentomila euro;
 - 2) attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
 - 3) totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni.

Tali soggetti saranno chiamati ad adottare:

- ✓ sia misure atte a prevenire fenomeni di corruzione o illegalità in coerenza con le finalità di cui alla L. n. 190/2012, da intendersi come integrative rispetto a quelle di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- ✓ sia la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, in quanto compatibile

2) Società partecipate o altri enti di diritto privato con compiti di interesse pubblico.

Questa categoria ricomprende:

- b.1 le società a partecipazione pubblica non determinante una situazione di controllo, come indicato dall'art. 1, lettera n), d.lgs. 175/2016;
- b.2 gli altri enti di diritto privato (associazioni, fondazioni e enti di diritto privato - anche società - anche privi di personalità giuridica) in caso di sussistenza cumulativa dei seguenti due requisiti:
 - 1) bilancio superiore a cinquecentomila euro;
 - 2) esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Tali soggetti:

- ✓ saranno tenuti all'applicazione della disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, ma solo *limitatamente ai dati e documenti inerenti ad attività di pubblico interesse*, e comunque solo in quanto compatibile;
- ✓ non sono, invece, tenuti né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza né ad adottare le misure previste dalla L. 190/2012.

L'A.N.AC., però, a parte il necessario rispetto, in alcuni specifici casi, di norme sull'incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, ritiene doverosa "solo" la promozione dell'adozione del "modello 231", comunque non obbligatorio, con integrazione di misure atte a prevenire fenomeni corruttivi.



9.2 Assolvimento degli obblighi da parte delle società in controllo pubblico – Attività di impulso e vigilanza

I soggetti di natura privata partecipati dal Comune di Inarzo, riportati nella tabella di cui al precedente paragrafo, rientrano nella prima delle due categorie sopra individuate trattandosi di società in controllo pubblico. La misura delle partecipazioni sono le seguenti:

- ❖ **Coinger s.r.l. 0,8776%**
- ❖ **Società ALFA s.r.l. 0,1001%**

Seguendo le informazioni fornite da ANAC con la delibera 1134/2017 citata (pag. 46), occorrerà promuovere ogni azione utile ad individuare l'Amministrazione a cui compete l'azione di vigilanza.



SEZIONE TRASPARENZA

TRASPARENZA



1. INTRODUZIONE

Il 14 marzo 2013 il Legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in attuazione della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il Legislatore ha voluto in tal modo rendere ancor più evidente il legame intercorrente tra il rispetto della legalità e dell’integrità, da un lato, e l’attuazione del principio della trasparenza, dall’altro, attraverso la pubblicazione nel sito *web* istituzionale di tutta una serie di dati e informazioni che rendano effettivo tale principio. In tal senso, si prospetta la realizzazione di una amministrazione aperta al libero accesso a tutte le informazioni al servizio dei cittadini, con le sole esclusioni riguardanti i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza, sulla base di specifiche norme di legge.

La conoscibilità dell’operato della pubblica amministrazione e la partecipazione dei cittadini permettono di governare con le persone spostando la *focus* della relazione tra l’Amministrazione ed i suoi cittadini da un approccio orientato all’erogazione di servizi, in cui il cittadino è mero fruitore di prestazioni, ad un approccio basato su un processo di reale collaborazione, in cui il cittadino partecipa alle scelte di governo.

Il passaggio dall’open government all’*open data*, che ha caratterizzato l’attuale produzione normativa e che segna anche l’obbligatorietà all’apertura dei dati pubblici per consentirne il riuso, rappresenta anch’esso uno strumento per creare un’Amministrazione aperta e che dia vigore all’innovazione nei confronti di cittadini ed imprese. La pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati è, inoltre, un’importante “spia” della *performance* dell’Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Nel 2016 è stato approvato il decreto legislativo 97/2016, cosiddetto *Freedom of Information Act*, che ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “decreto trasparenza” nonché il suo titolo in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Nella versione originale il decreto legislativo 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”; il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso. E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:

- l’istituto dell’accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

In definitiva, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal Legislatore della legge 190/2012.

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” Come affermato da A.N.AC., è evidente



che *“lo strumento della trasparenza è strettamente funzionale all’esigenza di assicurare la consapevolezza, per ogni utente di pubblici servizi, dell’agire amministrativo, concorrendo così ad attuare il principio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione”*.

Il d.lgs. 97/2016 operando in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione ha previsto che il P.T.P.C.T. contenga, in un’apposita sezione, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza.

L’A.N.AC., nel PNA 2016 (pagina 24), ha raccomandato alle amministrazioni di *“rafforzare tale misura nei propri P.T.P.C. anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”* e nel mese di dicembre 2016, ha adottato la delibera n. 1310 contenente le *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*.

Nell’aggiornamento 2018 al PNA, l’A.N.AC. ha messo in evidenza che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD), intervenuta il 25 maggio 2018, e del D.Lgs. n. 101 del 2018, che ha adeguato il Codice della privacy, restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Nel PNA 2019, l’A.N.AC. ha precisato che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato dopo l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679, *“essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.”*

Quindi, come fin qui assicurato, prima di mettere a disposizione sul sito istituzionale documenti contenenti dati personali, occorrerà verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative preveda l’obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto:

- a) di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, e cioè: adeguatezza, pertinenza, minimizzazione dei dati, esattezza, aggiornamento;
- b) dell’obbligo di *“rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”* (art.7 d.lgs. 33/2013).

L’A.N.AC. ha, altresì, sottolineato l’importanza del rapporto tra RPC e Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura introdotta dal Regolamento Ue che, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento stesso, svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Comune di Inarzo ha nominato il RPD con decreto sindacale n. 1 del 5 giugno 2018 ed i relativi dati di contatto sono pubblicati nella home page del sito istituzionale, sezione Privacy.

Nella presente Sezione è contenuta:



-
- a. la definizione delle misure organizzative interne finalizzate all'attuazione della normativa sulla trasparenza, sulla base della legislazione vigente, nonché delle disposizioni emanate dall'A.N.AC.;
- b. l'individuazione:
- degli obblighi di pubblicazione, sia prescritti dalla normativa intervenuta in materia che individuati dal Comune quali "obblighi ulteriori";
 - dei soggetti responsabili del procedimento di pubblicazione o incaricati alla pubblicazione;
 - dei tempi entro cui i soggetti responsabili devono provvedere alla pubblicazione;
 - della durata della pubblicazione;
 - nonché la collocazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.



2. SOGGETTI RESPONSABILI E CONTENUTO DELLA RESPONSABILITA'

In questo paragrafo si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori che partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di attuazione della Trasparenza:

SOGGETTI	RESPONSABILITA'
Giunta Comunale	La Giunta Comunale ha la titolarità del dato e approva annualmente il P.T.P.C.T. ed i relativi aggiornamenti.
Responsabile per la Trasparenza	<p>Il "Responsabile per la Trasparenza" è il Responsabile del Servizio Tecnico. Egli si avvale, in particolare, del contributo del Responsabile del Servizio Finanziario, Svolge l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, redigendo un prospetto sul loro stato di attuazione, sulla base delle indicazioni fornite da A.N.AC. e restituisce tutte le informazioni necessarie al Nucleo di Valutazione per la verifica della qualità dei dati pubblicati affinché l'organo possa rendere le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile segnala all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'A.N.AC. e all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. In relazione alla loro gravità, l'ufficio di disciplina procede all'eventuale attivazione del procedimento disciplinare</p>
Responsabili di Posizione Organizzativa	<p>Ai Responsabili di Posizione Organizzativa dell'ente è attribuita la responsabilità della qualità dei documenti, delle informazioni e dei dati da pubblicare di competenza del settore in attuazione del d.lgs. 33/2013. Agli stessi compete l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione attraverso l'adozione di tutte le misure organizzative idonee a perseguire l'obiettivo. Spetta ai Responsabili di Posizione Organizzativa l'individuazione dei contenuti della presente Sezione e l'attuazione delle relative previsioni. I Responsabili di Posizione Organizzativa garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini e individuano i responsabili dei procedimenti di pubblicazione e gli incaricati alla pubblicazione. Controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato.</p>



Nucleo di Valutazione	<p>E' l'Organo a cui compete la promozione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione degli obblighi di pubblicazione per la Trasparenza. Attesta l'attuazione degli obiettivi per la Trasparenza e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione attraverso verifiche mirate e specifiche anche a supportare l'attività di verifica in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).</p> <p>Per tale attività si avvale della collaborazione del RT che fornisce tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità.</p> <p>Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente Piano e quelli indicati nel Piano della Performance per fare in modo che i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza confluiscono nella misurazione e valutazione della <i>performance</i> sia organizzativa che individuale.</p>
Responsabile del procedimento di pubblicazione	<p>Il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati sul sito (RPP) è responsabile della qualità dei dati di propria competenza, in termini di appropriatezza, completezza, correttezza, aggiornamento e formato dei dati, nel rispetto dei criteri definiti dalle deliberazioni di A.N.AC.</p> <p>Il RPP fornisce le adeguate istruzioni all'incaricato alla pubblicazione, vigila e controlla sulla regolarità dell'adempimento. E' individuato tra i dipendenti dell'amministrazione e, nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa dell'Amministrazione (settore) a cui è assegnata la responsabilità del dato che ne assume automaticamente la funzione. L'allegato "mappatura degli obblighi di pubblicazione" individua i Responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati sul sito (RPP).</p>
Incaricato della pubblicazione	<p>Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa potrà individuare l'Incaricato della pubblicazione. Tale soggetto deve effettuare la pubblicazione sul sito dei documenti, delle informazioni e dei dati da pubblicare individuati nella mappatura e agisce seguendo le istruzioni impartite dal RPP.</p>

3. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

I documenti, le informazioni e i dati da pubblicare – responsabilità e procedura

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 e della pubblicazione della delibera A.N.AC. n. 1310/2016, contenenti le prime linee guida, si è provveduto a revisionare la mappatura degli obblighi di pubblicazione, contenenti i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare, a partire dal triennio 2017-2019 e ad aggiornarla per l'anno 2020, così come riportata all'allegato 2).

L'allegato 2) oltre a riepilogare gli obblighi di pubblicazione e gli ulteriori obblighi individuati dall'ente, i tempi e la durata di pubblicazione o di aggiornamento, individua le responsabilità degli incaricati di posizione organizzativa e identifica chiaramente i responsabili del procedimento di pubblicazione e gli incaricati alla pubblicazione.

Nel PNA 2019, l'A.N.AC. ha anticipato la sua intenzione di *procedere ad un aggiornamento dell'elenco degli obblighi, alla luce delle modifiche legislative intervenute, e di attivarsi, in virtù di quanto disposto dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013, per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT, «criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria».*



Il formato

L'obbligo dell'utilizzo del formato aperto dei documenti e l'esposizione dei dati da pubblicare in formato tabellare sono le condizioni che permettono di realizzare il più ampio riutilizzo dei dati da parte dei cittadini, anche a fini statistici. Tale obbligo non comporta che i dati siano anche "dati aperti", come specificato nelle linee Guida del Garante per la *Privacy* del mese di maggio 2014, il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare il diritto alla *privacy* e quindi deve essere effettuato in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

L'art.1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), d.lgs. n. 82/2005, fornisce, tra le altre, le definizioni di "formato aperto" e "dati di tipo aperto", precisando che:

- a) formato aperto è *"un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi"*;
- b) I dati di tipo aperto sono, invece, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
 1. sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permette l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera 1-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico".

L'A.N.AC., nella delibera n. 50/2013, ha precisato che *"per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità"* ed ha elencato le tipologie di formato che rispondono ai citati requisiti (es. ods, csv, pdf elaborabile). Da ultimo, nella delibera n. 141/2018, A.N.AC. ha riconosciuto che anche il formato elaborabile (es. xls, html) risponde ai criteri di qualità di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa citata.

La protezione dei dati personali: diritto all'oblio e misure di sicurezza

Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche contenuti nel sito è effettuato secondo le disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016 (RGPD), nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante delle Privacy con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul *web* da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" – allegate alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014.



Con l'affermazione delle moderne tecniche di comunicazione e la facilità di diffusione e duplicazione delle informazioni, il diritto alla *privacy* ha esteso il suo significato rispetto a quello originario, inteso quale diritto ad impedire alle altre persone di invadere la sfera privata del singolo, diventando il diritto ad esercitare il controllo sulle informazioni che ci riguardano.

Nei suoi diversi interventi il Garante ha ricordato che i soggetti pubblici devono assicurare che la pubblicazione avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, fermo restando il divieto della diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

La pubblicazione deve rispettare, inoltre, i limiti temporali di pubblicazione assicurando in tal modo il diritto all'oblio.



4. MODALITA' E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AI FINI DELLA TRASPARENZA

Il sito istituzionale


Il sito è lo strumento primario di comunicazione, sicuramente il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione può garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato; può promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A.; può pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi e consolidare la sua immagine.

Nella progettazione della nuova architettura, nella revisione editoriale dei contenuti e nell'articolazione delle sezioni sono state tenute presenti le linee guida per i siti web della P.A. nonché indicazioni a tutela della privacy.

Nella sezione a fianco è riportata l'home page del nuovo sito attivo dal mese di giugno 2020.

La sezione "Amministrazione Trasparente"

La sezione risulta direttamente raggiungibile dalla home page del sito istituzionale contrassegnata dall'etichetta denominata "Amministrazione Trasparente" ed è articolata come a lato rappresentata.





L'Albo Pretorio *online* e il rapporto con le altre pubblicazioni

Un altro strumento di comunicazione è l'albo pretorio *online*.

La Legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, ha riconosciuto l'effetto di "pubblicità legale" solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici nella sezione "Albo Pretorio *online*". Il Comune di Inarzo ha adempiuto all'attivazione dell'Albo Pretorio *online* nei termini di legge, e cioè dal 1° gennaio 2011.

Come deliberato dall'A.N.AC. nella delibera n. 33 del 18/12/2012 (ex CiVIT), per gli atti soggetti alla pubblicità legale all'albo pretorio *online* rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, anche l'obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Dello stesso avviso anche ANCI che nelle linee guida agli Enti locali del 07/11/2012, così precisa: *"...la pubblicazione degli atti sull'albo pretorio, secondo il vigente ordinamento, non è rilevante ai fini dell'assolvimento degli ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione – obbligatoria – dei dati indicati nell'allegato"*.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Come è noto il RGPD (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ha introdotto, tra l'altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD).

In particolare all'art. 37 del RGPD viene stabilito che il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente. Nel primo caso, l'Autorità ritiene (Aggiornamento 2018 al PNA) che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPC. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPC.

Resta inteso che il RPD dell'Autorità rimane per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali - nel caso ad esempio delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato - una figura di riferimento per il RPC, a cui chiedere supporto – art. 39, 1 comma, lett a) del RGPD - nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici, ancor prima di richiedere il parere del Garante per la Privacy.

Al RPD spetta, infatti, il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due esigenze contrapposte: quella della full disclosure e della privacy. La soluzione deve essere individuata attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla trasparenza.



Ai fini del bilanciamento e allineamento di questi sistemi ai valori del RGPD, la dimensione organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento fondamentale.

Così, ai sensi dell'art. 25 del RGPD, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere «misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita (privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento»; inoltre, lo stesso deve mettere «in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione [...]».

Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una notevole semplificazione.

L'A.N.AC., in ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/67, ha provveduto in data 31 luglio 2018 alla nomina del RPD. Per l'esercizio dei diritti l'utente può contattare il RPD inviando una istanza alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato all'indirizzo PEC privacy@pec.gaspari.net

5. ACCESSO CIVICO

Misure per assicurare l'accesso civico o accesso civico semplice

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico revisionato dal d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico o accesso civico semplice è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

Il Comune di Inarzo al fine di assicurare l'operatività di tale istituto ha provveduto a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente / Altri contenuti-accesso civico", gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto, nonché della modulistica.

Il Responsabile per la trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il RT non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, dunque, assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.



Inoltre, anche al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza, sono stati previsti nel Piano della Performance appositi obiettivi, indicatori e *standard* per la misurazione del rispetto dei tempi riguardanti le richieste di accesso civico.

Accesso civico - Accesso civico generalizzato

L'art. 42 del d.lgs. 97/2016 ha introdotto un'altra tipologia di accesso, cd. accesso generalizzato. L'accesso civico generalizzato, pur non richiedendo alcuna specificazione della legittimazione soggettiva del richiedente né alcun obbligo di motivazione, è, comunque, soggetto ad esclusioni e limiti; alcuni di essi sono già stati individuati dal Legislatore, che li ha elencati nel nuovo articolo 5 bis introdotto nel già citato d.lgs. 33/2013, altri, invece, sono stati definiti dall'A.N.AC. con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Nell'anno 2020 non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.

Accesso civico - Registro degli accessi

Sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Accesso civico è consultabile il Registro degli accessi istituito a seguito della pubblicazione delle Linee Guida A.N.AC., approvate con Deliberazioni nn. 1309 e 1310 del 2016, pubblicato a cura del RT.

Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate al Comune nelle sue diverse forme dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato.

Il registro è organizzato in un elenco con l'indicazione, per ciascuna richiesta, dell'oggetto, della data della richiesta, dell'esito e della data della decisione, omettendo dati personali.

Ai fini della pubblicazione, l'elenco è aggiornato con cadenza semestrale.

Nell'anno 2020 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice.



Allegati al P.T.P.C.T. 2021-2023

Allegato 1: Le schede dei processi A - Il Profilo di rischio dell'Ente

Allegato 2: Mappatura degli obblighi di pubblicazione sul Sito Istituzionale